

**ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA**  
**COLLEGIO DI DISCIPLINA N. 3 – VENTIMIGLIA**  
**PROCEDIMENTI: RESTANI RICCARDO 2024 E BUSCHIAZZO TOMMASO 2024**

In data 23.09.2024, il Collegio di Disciplina n. 3 composto da:

- Ing. Marco BRUZZONE Presidente
- Ing. Andrea VACCARO Segretario
- Ing. Elisa SANNA

si è riunito, alle ore 18.00 nella sede dell'Ordine in Sanremo, Via della Repubblica n. 11, come da convocazione stabilita nella seduta del 16.09.2024 e confermata dalla PEC inviata dalla Segretaria dell'Ordine in data 19.09.2024, per deliberare in merito ai procedimenti di cui in epigrafe.

Assume l'incarico di relatore il Presidente, Ing. Marco Bruzzone.

Dopo una lunga e dettagliata esposizione da parte del relatore, e dopo gli interventi degli altri due membri costituenti il Collegio, viene posta ai voti la decisione se archiviare o meno i procedimenti, ritenendo inutile l'audizione delle parti o l'acquisizione di altra documentazione, in quanto la documentazione agli atti non lascia dubbi in merito al provvedimento da deliberare.


Il Collegio, all'unanimità, procede all'**archiviazione** dei due procedimenti in epigrafe, in quanto non si ravvisa alcuna violazione del Codice Deontologico, né da parte del RUP del Procedimento, oggetto di segnalazione, per conto di Regione Liguria, Ing. Riccardo Restani, né del soggetto che ha operato l'offerta, Ing. Tommaso Buschiazio.

Per le motivazioni si rimanda all'allegato documento.

Alle ore 18.45 la seduta viene sciolta.

Sanremo, 23.09.2024

Il Presidente



Il Segretario



**ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA**  
**COLLEGIO DI DISCIPLINA N. 3 – VENTIMIGLIA**  
**PROCEDIMENTI: RESTANI RICCARDO 2024 E BUSCHIAZZO TOMMASO 2024**  
**MOTIVAZIONI CHE HANNO PORTATO ALLA DECISIONE DI ARCHIVIAZIONE**

Per giungere alla decisione di archiviazione il collegio ha proceduto all'analisi del quadro normativo vigente.

In particolare, sono stati analizzati i due testi che disciplinano la materia:

- D.Lgs n. 36/2023 del 31.03.2023 ripubblicato in data 13.04.2023 cd. Codice dei Contratti pubblici (in seguito abbreviato in "Codice").
- Legge n. 49/2023 del 21.04.2023 – Disposizioni in materia di equo compenso.

Analizzando il primo testo, gli articoli che disciplinano i compensi delle prestazioni professionali sono i seguenti:

- Art. 8 c. 2, laddove, al capoverso 2, si riporta che *"....Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso"*. Ovviamente il termine equo compenso assume la valenza di *"giusto, proporzionato"* come da vocabolario Treccani, e non il significato indicato nella Legge n. 49 del 21.04.2023 la cui pubblicazione è successiva a quella del Codice (di 8 giorni....).
- Art. 41 c. 15, che testualmente si riporta: *"Nell'allegato I.13 sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici. **I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento.**"* Tale comma è indubbiamente mirato a chiarire che i corrispettivi stabiliti nell'allegato I.13 (sostituito dalla tavola Z-2 del D.M. del 17.06.2016) sono posti a base di gara e quindi soggetti a ribasso. Si evidenzia inoltre che la comunicazione del CNI del 12.07.2024, per sostenere la propria tesi, riporta SOLO la prima parte del comma 15, che parla di corrispettivi da porre a base degli affidamenti, OMETTENDO la seconda parte, che invece specifica che tali corrispettivi sono da porre a BASE DI GARA.
- Art. 108, che disciplina, come da titolo, i Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture.

Il comma 2, infatti, stabilisce che *"Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:*

.....

*b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;"*

*Esame*





Appare evidente che, nell'indicare come parametro il rapporto qualità/prezzo, i due parametri (prezzo e qualità) sono le variabili da paragonare tra i vari operatori economici al fine di assegnare l'incarico, e non solo il parametro relativo alla qualità.

- Art. 110 Offerte anormalmente basse. Il comma 1 precisa che *"Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione."* Questo articolo, combinato con quanto contenuto nell'art. 54 e nell'Allegato II.2, per salvaguardare l'equità delle offerte, precisa i criteri e le modalità che permettono di stabilire una soglia sotto la quale le offerte sono considerate non congrue e quindi escluse dalla gara (il cd. concetto delle offerte anomale).
- Art. 227 Aggiornamenti. Ultimo degli articoli del Codice analizzati, ma non per questo di minore importanza, recita: *"Ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni del codice e dei suoi allegati, o sulle materie dagli stessi disciplinate, è attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in essi contenute."* Questo articolo esprime un concetto fondamentale, e cioè che per incidere sulle disposizioni del Codice è fatto obbligo di modificare, integrare, derogare o sospendere **ESPLICITAMENTE** gli articoli oggetto di variazione.

Riguardo la L. 49/2023, si evidenziano i contrasti con il codice nei seguenti punti:

- Art. 1 c. 1 *"Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:*

.....

*b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;*

laddove introduce un concetto di equo compenso aggiungendo, rispetto a quanto indicato nel codice Art. 8 c. 2, il riferimento al D.L. n. 1 del 24.01.2012. E' inverosimile attribuire al legislatore del Codice il significato di equo compenso facendo riferimento al successivo D.L. n. 1 del 24.01.2012 in quanto non era assolutamente nelle sue intenzioni, per ovvi motivi temporali.

- Art. 3 c. 1 *"Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge."* laddove, di fatto, introduce il concetto del divieto, da parte delle stazioni appaltanti, di porre a base di gara i corrispettivi stabiliti con il D.L. n. 1 del 24.01.2012. Queste contraddizioni appaiono in evidente contrasto con quanto contenuto nell'art. 227 del Codice in quanto non esplicitamente riferite a norme del Codice modificate o soppresse.

L'art. 3 c. 3 *"Non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano*





*parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea*" introduce il concetto che in realtà non sono nulli i contratti le cui clausole (per esempio uno sconto sui valori del D.L. n. 1 del 24.01.2012) riproducono disposizioni di Legge (il Codice) oppure contenute in convenzioni internazionali dell'Unione Europea. A tal proposito il concetto di concorrenza sancito da risoluzioni Europee e confermato da sanzioni agli Stati membri, si concilia con il principio dei corrispettivi da porre a base d'asta. Questo anche per garantire la possibilità di accedere a incarichi anche ad operatori più giovani che sono spinti ad offrire prezzi più bassi per compensare un'offerta tecnica di minor importanza rispetto a professionisti più esperti. Vedasi sentenza della Corte di Giustizia Europea del 04.07.2019, causa C-377/2017, che vieta l'indicazione delle tariffe minime e massime al fine di garantire il principio della concorrenza.

Appare invece priva di fondamento giuridico (non ve ne è traccia né nel Codice e nemmeno nella L. 49/2023 ma è solo una libera interpretazione del TAR Veneto) la tesi asserita da alcuni colleghi, e ripresa dal CNI nella sua missiva del 12.07.2024, secondo la quale in un'offerta per servizi di ingegneria, si possa effettuare il ribasso (anche del 100%) sulle spese calcolate in percentuale a seconda della categoria dell'opera, mantenendo invariato l'importo del compenso. Le tabelle del D.M. n. 1 del 24.01.2012 infatti non prevedono che le spese possano essere stralciate dal corrispettivo, ma ne devono costituire parte integrante, stabilendo la percentuale da applicare al compenso per stabilirne l'entità.

Per completare il quadro normativo, si citano la sentenza del TAR Campania, Salerno, sez. II del 16.07.2024, n. 1494 (successiva alla nota del CNI del 12.07.2024), del TAR Reggio Calabria n. 483 del 25.07.2024 (anch'essa successiva alla nota del CNI del 12.07.2024) e la delibera dell'ANAC n. 101 del 28.02.2024, che sposano la tesi della non applicazione dell'equo compenso e la conseguente verifica dell'anomalia dell'offerta al fine di garantire l'equità del compenso, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 8 del Codice.

In base a quanto sopra illustrato, il Collegio n. 3 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia, con votazione unanime, **archivia** i procedimenti denominati Restani Riccardo 2024 e Buschiazio Tommaso 2024, in quanto non si configura la violazione dell'art. 11.3 del codice deontologico per i seguenti motivi:

- La Legge n. 49/2023 prevede all'art. 3 comma 3 che non siano considerati nulli i contratti che prevedono clausole che riproducono disposizioni di Legge oppure che siano contenute in convenzioni internazionali dell'Unione Europea, per cui si ritiene che un bando che prevede il ribasso sul corrispettivo, attua le previsioni della Corte Europea in materia di concorrenza e di conseguenza chi lo redige e chi vi partecipa, non viola alcun articolo della Legge n. 49/2023 e, di conseguenza, nessuna norma deontologica.
- Le disposizioni della Legge n. 49/2023 che impongono che gli importi dei corrispettivi professionali siano stabiliti con i parametri previsti dal D.M. n. 1 del 24.01.2012 e non siano ribassabili, non possono essere considerate valide, per evidente contrasto con gli art. 8 c. 2, art. 41 c. 15, art. 54, art. 108 c. 1-2, all. II.2, stante il fatto che l'art. 227 del Codice impone che le modifiche allo stesso Codice devono essere attuate mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle norme stesse.

Codesto Collegio non può fare a meno di notare l'irritualità della procedura, da parte del CNI, di chiedere la sospensione di un bando specifico e la conseguente modifica, secondo le modalità dallo stesso CNI asserite, quando il mezzo per bloccare e/o annullare un bando è il ricorso al Tar. Se ci fosse stata una segnalazione da parte di qualche iscritto, sarebbe stato corretto che la segnalazione fosse fatta al Consiglio dell'Ordine di Competenza direttamente dal segnalatore

*Grasse*





senza nascondersi in modo anonimo dietro un'azione del CNI che poi "delega" (?) il Presidente dell'Ordine.

Allo stesso modo, non si può fare a meno di notare l'irritualità delle due segnalazioni, al Consiglio di Disciplina, da parte del Presidente dell'Ordine di Imperia, che ha ricevuto le corrispondenze tra CNI e Regione Liguria in copia e non in indirizzo e ha agito come se invece fosse stato investito da un mandato del CNI del quale non vi è traccia nelle due missive agli atti dei procedimenti in oggetto. Segnalazione fatta in data 05.09.2024, nonostante tra la prima missiva del CNI del 12.07.2024 e il 05.09.2024 vi fossero state due sentenze del TAR (Salerno e Reggio Calabria) che, sconfessavano i contenuti della lettera del CNI. Stona anche che la segnalazione sia stata fatta solo all'operatore economico vincitore e non anche all'altro operatore partecipante alla gara, stante il fatto che entrambi hanno offerto un ribasso sul corrispettivo posto a base di gara. Con questa presa di posizione il presidente è venuto meno alla sua figura "super partes", sostituendosi, di fatto, al giudizio che invece è di competenza del Consiglio di Disciplina, stabilendo che un'offerta che prevede il 100% di sconto sulle spese generali sia conforme alla Legge n. 49/2023, nonostante, come sopra detto, non esista un riferimento legislativo in tal senso, chiedendo invece il giudizio a codesto Collegio solo per il RUP e per il tecnico vincitore.


Tanto dovevamo in relazione all'incarico che ci è stato affidato.

Letto e sottoscritto.


Sanremo, 23.09.2024

Il Presidente

Ing. Marco Bruzzone



Ing. Elisa Sanna



Il Segretario

Ing. Andrea Vaccaro

